

Risoluzione CM/ResCMN(2019)7 sull'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte della Svizzera

(*adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 2019 nel corso della 1346ª riunione dei Delegati dei Ministri*)

In virtù degli articoli da 24 a 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (di seguito «Convenzione-quadro»), il Comitato dei Ministri,

vista la Risoluzione Res(97)10 del 17 settembre 1997 che enuncia le regole adottate dal Comitato dei Ministri in merito al meccanismo di controllo previsto dagli articoli da 24 a 26 della Convenzione-quadro;

vista la regola di voto adottata nel contesto della Risoluzione Res(97)10¹;

visto lo strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 1998;

richiamato il fatto che il Governo svizzero ha trasmesso il 15 febbraio 2017 il rapporto statale previsto dal quarto ciclo di controllo della Convenzione-quadro;

esaminato il quarto parere del Comitato consultivo sulla Svizzera, adottato il 31 maggio 2018;

adotta nei confronti della Svizzera le seguenti conclusioni:

Le autorità sono invitate a tenere conto delle osservazioni e delle raccomandazioni stilate ai capitoli I e II del quarto parere del Comitato consultivo. In particolare sono chiamate ad adottare i provvedimenti elencati di seguito per migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione-quadro.

Raccomandazioni di intervento immediato².

➤ Intensificare gli sforzi delle autorità federali per sensibilizzare il grande pubblico alla legislazione in vigore contro le discriminazioni e valutare di riesaminare l'opportunità di adottare una legislazione federale generale contro le discriminazioni; facilitare alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che sono vittime di pratiche discriminatorie la possibilità di accedere alla giustizia, in particolare sforzandosi di riconoscere alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime; creare il più rapidamente possibile un'istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi, garantendone soprattutto l'autonomia istituzionale e finanziaria, la piena capacità di promuovere e proteggere i diritti umani e un ampio mandato; creare istituzioni del difensore civico (*ombudsperson institutions*) a livello federale e cantonale.

¹ Nel contesto dell'adozione della Risoluzione Res(97)10, il 17 settembre 1997 il Comitato dei Ministri ha anche adottato la regola secondo la quale le decisioni prese in virtù degli articoli 24 paragrafo 1 e 25 paragrafo 2 della Convenzione-quadro saranno considerate adottate se i due terzi dei rappresentanti delle parti contraenti che partecipano al voto, tra cui una maggioranza di rappresentanti delle parti contraenti che fanno parte del Comitato dei Ministri, si pronunciano a favore.

² Le raccomandazioni che seguono sono elencate conformemente all'ordine dei corrispondenti articoli della Convenzione-quadro.

- Destinare, attraverso procedure accessibili, imparziali e trasparenti, il necessario sostegno finanziario a progetti che abbiano per obiettivo la preservazione e lo sviluppo delle identità e delle culture delle persone con stili di vita nomade, anche garantendo alla fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» risorse umane e finanziarie sufficienti a consentirle di adempiere la propria missione e di raggiungere le comunità interessate; attuare il più rapidamente possibile i provvedimenti previsti dal piano d'azione della Confederazione sugli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom*; sensibilizzare il grande pubblico agli stili di vita dei nomadi; procedere all'allestimento di un numero sufficiente di aree di stazionamento osservando la scadenza definita nel piano d'azione.
- Condannare sistematicamente e tempestivamente qualsivoglia manifestazioni d'intolleranza, di qualsiasi tipo – tra cui antiziganismo, antisemitismo o islamofobia –, in particolare nel discorso pubblico; condurre indagini sistematiche su queste dichiarazioni e avviare azioni penali contro chi le pronuncia; garantire alle persone appartenenti alle minoranze nazionali la possibilità di difendere i propri diritti davanti ai tribunali in qualità di vittime di discorso di incitamento all'odio, in particolare sforzandosi di riconoscere alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime; avviare il monitoraggio e l'applicazione immediati, a livello federale e cantonale, di tutti i provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

Altre raccomandazioni

- Contestualmente all'adozione di nuovi testi di legge, come quelli volti a garantire l'ordine pubblico, prestare il dovuto riguardo alla preservazione delle identità e delle culture delle persone appartenenti a minoranze nazionali e continuare a difendere il loro diritto a coltivare le proprie tradizioni; garantire che l'interpretazione e l'applicazione delle modifiche alla legge federale sul commercio ambulante e alla relativa ordinanza siano commisurate agli obiettivi auspicati.
- Intensificare gli sforzi a livello federale per sostenere i progetti di sensibilizzazione finalizzati a combattere i pregiudizi contro gli stili di vita itineranti degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, soprattutto attraverso progetti rivolti ai media e ai giornalisti.
- Portare avanti gli sforzi per garantire a livello federale l'effettiva uguaglianza tra le persone appartenenti alle diverse comunità linguistiche ufficiali, affinché possano continuare a comunicare con l'Amministrazione federale nella propria lingua; vagliare, qualora ritenuto pertinente e necessario, e di concerto con i rappresentanti delle minoranze interessate, la traduzione in altre lingue nazionali delle principali decisioni del Tribunale federale riguardanti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali; promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle attività quotidiane, nelle campagne di informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario del Cantone dei Grigioni.
- Portare avanti la definizione di approcci di insegnamento e apprendimento flessibili e adeguati alle persone con uno stile di vita nomade e coinvolgere le famiglie interessate nello sviluppo di nuovi progetti per garantire e conciliare il diritto dei ragazzi all'istruzione e il diritto di scegliere uno stile di vita itinerante; includere le culture e la storia jenisch, sinti/manouche e rom nei programmi e nei manuali scolastici per promuovere tra il grande pubblico la diversità e l'integrazione sociale; sensibilizzare agli stili di vita nomade e promuoverne l'accettazione.
- Promuovere l'accesso alla didattica in italiano e in romancio e all'insegnamento di queste due lingue al di fuori delle zone tradizionalmente abitate dalle persone appartenenti alle due minoranze linguistiche, soprattutto nelle grandi città; avviare un dialogo con i rappresentanti delle minoranze interessate e valutare le esigenze dei romanciofoni e degli italofoeni in termini di insegnamento nella loro lingua minoritaria nella scuola secondaria (secondo livello).
- Studiare, di concerto con una rappresentanza delle minoranze che rifletta la diversità esistente in seno alle loro comunità, la possibilità di rafforzare la partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali agli affari pubblici affinché possano prendere parte ai processi decisionali, non solo a livello federale ma anche a livello intercantonale e in tutti i Cantoni, per esempio mediante meccanismi permanenti, organi consultivi istituzionalizzati e valori obiettivo nell'amministrazione pubblica.

* I termini «Rom e nomadi» utilizzati nel Consiglio d'Europa inglobano la grande molteplicità dei gruppi interessati dai lavori del Consiglio d'Europa in questo campo: da una parte a) i Rom, i Sinti e Manouche, i Calé/Gitani, i Kaalee, i Romanichel, i Beash/Rudar; b) i Balcano-Egiziani (Egiziani e Ashkali); c) i rami orientali (Doms, Loms e Abdal); dall'altra, i gruppi come i Travellers, gli Jenisch e le persone designate con il termine amministrativo di «nomadi», nonché coloro che si autoidentificano come zigani. Questa è nota esplicitiva a piè di pagina, non una definizione di Rom e/o di persone con stile di vita nomade.